

Prot. n.

Arezzo,

Spett.Le

.....

**OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) anni 2024/2026 - CIG
-----, Lettera Contratto**

Spett.Le operatore economico,

con provvedimento dirigenziale n. del ... il Comune di Arezzo ha avviato, tramite la piattaforma telematica START, una procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio preparazione, trasporto e consegna di pasti a domicilio – anni 2024/2027. A seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, con provvedimento n. del è stata disposta l'aggiudicazione in Suo favore della gestione del servizio in oggetto per un importo pari ad € oltre IVA (pari ad € ...) e così per complessivi €

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il COMUNE DI AREZZO, con sede in Arezzo (AR), Piazza della Libertà n. 1 (C.F. e P.I. n. 00176820512), rappresentato da, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 107 T.U Enti Locali e della determinazione n.e l'operatore economico (P.I.), con sede legale in, in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto del contratto.

L'oggetto del contratto è la gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna a domicilio di pasti in favore degli utenti in carico al servizio sociale professionale del Comune di Arezzo.

Il servizio si pone come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia e consiste nella consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto.

Il servizio è comprensivo dell'approvvigionamento delle derrate alimentari, della preparazione delle stesse mediante cottura, del confezionamento e del trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti e relativa consegna.

Il servizio di consegna avviene sull'intero territorio del Comune di Arezzo - comprese le frazioni e località - ed è rivolto ai cittadini del Comune di Arezzo ammessi ad usufruirne dai servizi sociali,

nell'ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e tramite procedure proprie del Comune.

2. Durata del contratto.

Il contratto ha durata 36 mesi con efficacia a decorre dal 01/06/2024 o, comunque, dalla sottoscrizione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 D. Lgs. 36/2023 il Comune di Arezzo si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del presente contratto. L'appaltatore s'impegna ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni del presente contratto.

Per i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto l'appalto è conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Comune di Arezzo una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante preavviso di 15 giorni da inoltrarsi a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

3. Stipulazione e perfezionamento del contratto.

La stipulazione del contratto, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del Comune di Arezzo – Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali, della presente lettera firmata da parte dell'affidataria ad accettazione di tutte le condizioni ivi allegate.

4. Documentazione facente parte del contratto.

È allegata alla presente lettera contratto, di cui ne costituisce parte integrante, la seguente documentazione:

- Allegato 1: Progetto ex art. 41 D. Lgs. 36/2023
- Allegato 2: Capitolato d'Appalto
- Allegato 3: Lettera di Invito/Disciplinare di Gara
- Allegato 4: Offerta Tecnica
- Allegato 5: Offerta Economica

- Allegato 6: Provvedimento di aggiudicazione n. del

5. Disposizioni generali.

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni previste dal Capitolato d'Appalto, dal Disciplinare/Lettera d'Invito e in conformità con l'Offerta Tecnica presentata.

Il referente per il Comune di Arezzo è

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è, giusto provvedimento di nomina n. ...del....

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è giusto provvedimento di nomina n. ...del....

Il referente per il coordinamento del servizio, designato dall'appaltatore, è

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) designato dall'appaltatore per il servizio è

L'aggiudicatario ha trasmesso al Comune di Arezzo i curricula relativi al personale impiegato nel servizio dai quali risulta il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento della mansione assegnata. Lo stesso s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al personale impiegato nonché inviare i relativi curricula.

Il Comune di Arezzo conserva in ogni momento la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo e inadatto allo svolgimento del servizio oggetto del contratto; in tal caso l'aggiudicatario attiva la sostituzione immediata del personale rimosso. Con la massima tempestività dovrà essere sostituito il personale che si dovesse assentare per malattia o altro motivo.

Il Comune di Arezzo procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del contratto ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato in sede di gara.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'aggiudicatario.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo o di subappaltare il servizio assunto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Arezzo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

6. Condizioni economiche.

Il corrispettivo per l'espletamento delle attività oggetto del contratto per l'intera durata dell'appalto è di € oltre IVA al ...% (pari ad €) e così per complessivi €

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto il Comune di Arezzo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché il servizio viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri dalla ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono costi ad esso legati.

Il compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.

Il fabbisogno stimato per l'intera durata dell'appalto è di 15.000 pasti (circa 500 pasti per anno). La quantità di pasti da erogare e consegnare giornalmente è stimata sulla base dell'esperienza storica ed è soggetta a variazioni in diminuzione o in aumento, in relazione al numero di utenti autorizzati a fruire del servizio.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'affidatario.

L'affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. In tale caso trova completa applicazione l'art. 60 D.Lgs. 36/2023 e l'art. 4 del Capitolato d'Appalto.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva. Il Comune di Arezzo provvederà al pagamento di quanto dovuto dietro presentazione di apposita fattura, con cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 3 Legge 136/2000 e ss.mm.ii.).

Il codice IPA attribuito al Comune di Arezzo è UFR1IJ.

La fattura intestata la Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) dovrà riportare, ai sensi del D. Lgs. 192/2012, i seguenti dati:

- il numero e la data del provvedimento di aggiudicazione:
- il codice identificativo gara (CIG) attribuito da ANAC:
- il codice unico di progetto (CUP): se dovuto il codice sarà comunicato dall'Amministrazione
- la dicitura: “servizio finanziato con....” se dovuta sarà comunicata dall'Amministrazione
- l'Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali Comune di Arezzo
- la copertura finanziaria, come di seguito indicato:
 -

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 629 lett. b) Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge stabilità 2015), nella stessa fattura dovrà essere apposta la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR n. 633/1972”.

La liquidazione a favore dell'aggiudicatario è comunque subordinata alle verifiche positive in ordine alla regolarità contributiva (DURC) e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo d'impresa che la Ditta aggiudicataria si assume. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, come specificato dal comma 1 del predetto articolo, si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto tramite l'utilizzo di uno o più c/c bancari o postali, acceso/i presso banche o Poste Italiane S.p.A. e dedicato/i, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché a comunicare, così come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in detto/i c/c.

L'aggiudicatario pertanto ha comunicato il seguente c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche: le cui persone autorizzate ad operare sul conto corrente sono:

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. , il presente contratto si intende risolto. L'aggiudicatario s'impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa ai suddetti conti.

7. Variazioni del contratto in corso di esecuzione.

Ogni eventuale variazione del contratto che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formalizzata con apposito provvedimento. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo si riserva di modificare in corso di esecuzione il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (Opzione quinto d'obbligo).

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 3 anni, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente capitolato. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno tre mesi dalla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

8. Copertura assicurativa e garanzie.

Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente l'aggiudicatario, che, alla stipula del presente contratto ha presentato le seguenti coperture assicurative:

- Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) n. del rilasciata da a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi (compresi utenti e operatori) nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:
 - RCT €;
 - RCO €;
 - Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: €

L'Ente sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

- Polizza di responsabilità civile auto (RCA) n.... del... veicolo... rilasciata da... per tutti i veicoli soggetti a copertura obbligatoria utilizzati durante l'espletamento del servizio, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge;
- Garanzia definitiva: ai sensi dell'art. 53 e 117 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva nella forma di tramite dell'importo di pari al 5% dell'importo contrattuale prevedendo espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La stessa, anche se non materialmente allegata al presente contratto, è controfirmata dall'aggiudicatario e conservata in atti dall'Amministrazione Comunale.

9. Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal Progetto, Capitolato d'Appalto, Offerta Tecnica, delle norme vigenti relativa all'organizzazione delle attività oggetto del contratto, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare, ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e dell'eventuale personale volontario.

L'affidatario si impegna espressamente a:

- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;

- a reperire e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, come previsto nel capitolato d'appalto;
- non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione del servizio di cui trattasi;
- manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente;
- assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
- osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Arezzo" i quali, secondo quanto disposto dal D.P.R. 81/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune;
- rispettare le Clausole n. 1 ("Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia") e n. 2 ("Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo") del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 27/10/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la C.C.I.A. di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo;
- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'aggiudicatario, ai fini della gestione, programmazione e svolgimento del servizio, s'impegna a rendicontare mensilmente le prestazioni eseguite, secondo le indicazioni previste nel capitolato d'appalto e comunicando tempestivamente al Comune di Arezzo eventuali scostamenti di budget che si dovessero ravvisare durante l'esecuzione del contratto e, comunque, secondo le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicataria s'impegna, secondo le modalità indicate in sede di presentazione dell'offerta a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

Il Comune di Arezzo non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicataria abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicataria, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

11. Risoluzione del contratto

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune

potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto sopra non riportato trova completa applicazione l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

12. Clausole risolutive espresse

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Subappalto e cessione dell'appalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023).

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

13. Esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Arezzo

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

14. Sospensione dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

E' fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

15. Penalità

Tutte le infrazioni derivanti dalla non corretta esecuzione delle norme del presente contratto e della documentazione allegata (a titolo esemplificativo: mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio

comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo ed in base all'entità delle conseguenze con un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Il Comune di Arezzo si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fidejussoria.

16. Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'aggiudicatario

L'Aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

17. Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario, a norma di quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n. 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura saranno registrati sui conti correnti dedicati a norma dell'art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

18. Foro competente e definizione controversie

Per tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Arezzo. Nelle more di definizione della controversia, la ditta non potrà esimersi dal continuare le prestazioni e dovrà assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle stesse.

È escluso il deferimento ad arbitri.

19. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 36/2023, alla documentazione di gara e all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

20. Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip, che rechino condizioni più vantaggiose da quelle praticate dall'aggiudicataria, se quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità alle dette iniziative. La stazione appaltante tiene conto dell'importo ancora dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso diventa operativa previo invio di apposita comunicazione a mezzo PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'aggiudicataria si obbliga a proseguire il servizio sino al momento il cui il Comune di Arezzo avrà sottoscritto la nuova convenzione Consip e sarà attivo il servizio.

In caso di recesso il Comune di Arezzo provvederà al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato il recesso;
- di un indennizzo pari ad 10% delle attività non eseguite.

21. Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti della presente lettera contratto, l'aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso il Palazzo Comunale di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1.

22. Spese contrattuali ed imposta di bollo

Tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'impresa. L'allegato I.4 al codice dei contratti d.lgs. 36/2023 individua il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Considerato che, in riferimento alla predetta tabella, il valore del presente contratto è pari ad €, l'aggiudicataria si impegna a versare nelle modalità di legge suddetta imposta per un valore pari ad €

23. Disposizioni in materia di privacy

Ai sensi del *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina - che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. Detta ditta esecutrice è autorizzata a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le attività oggetto dell'affidamento, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite. Il predetto Responsabile esterno presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili come meglio specificato nell'atto di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali trattati riferiti al contratto in oggetto, possono essere dati anagrafici,

economico/patrimoniali, dati relativi alla salute e ai minori. Le categorie di interessati sono i singoli individui, i minori e le rispettive famiglie. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione del servizio;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati particolari con modalità idonee.
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessario, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione

dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni

aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*. In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile. Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.aretzo. Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC ([Posta Elettronica Certificata](mailto:comune.aretzo@postacert.toscana.it)): comune.aretzo@postacert.toscana.it

Il DPO Responsabile per la protezione dei dati personali ha i seguenti recapiti:

Comune di Arezzo - Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo

email: privacy@comune.aretto.it

pec: rdp.comunearetto@postacert.toscana.it

24. Responsabile unico di progetto (RUP)

Il responsabile unico di progetto (RUP) è la, giusto provvedimento dirigenziale n.....

Il Direttore